

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

---

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 16 ottobre 1973, n. 268**

---

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. [T.U. Accertamento]

---

TITOLO IV Accertamento e controlli

**Articolo 36 Ter**

Controllo formale delle dichiarazioni

---

1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici. (3)

2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:

a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);

d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;

e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;

f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. (1) (2)

-----

(1) Il presente articolo prima aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 14.04.1982, n. 309 (Gazz. Uff. 7 giugno 1982, n. 154), poi modificato dall'art. 10 ter, D.L. 2.03.1989, n. 69, è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dall'01.01.1999. Secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della L. 23.12.98, n. 448, i termini per il controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono fissati al 31 dicembre 2000. Entro la stessa data devono essere resi esecutivi i relativi ruoli.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, L. 26.01.2001, n. 32 (G.U. 05.03.2001, n. 53).

(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 17, L. 13.12.2010, n. 220, con decorrenza dal 01.01.2011. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacità operative dei medesimi uffici."